



X Andrea B.

SAFOND-MARTINI S.r.l.

Sede legale: Via Terragliani, 50 - 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI)

Impianto: Via Terragliani, 50 - 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI)



Spett.le
Provincia di Vicenza
Settore Territorio - Servizio V.I.A.
Contrà Gazzolle, n. 1
36100 VICENZA (VI)

e p.c. Spett.le
Comune di Montecchio Precalcino,
Via Don Martino Chilese, n. 14
36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI)

Spett.le
Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive,
Piazzale Via Brigata Salvo d'Acquisto n. 3,
36016 THIENE (VI)
Email: thiene.suap@pec.altovicentino.it

OGGETTO: SAFOND-MARTINI S.r.l. – Via Terragliani, n. 50 - 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI)

Integrazioni volontarie alla domanda di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente al progetto di "Ampliamento" dei codici C.E.R. trattabili nell'impianto di recupero di Montecchio Precalcino – Via Terragliani n. 50 (senza modifiche strutturali e impiantistiche né aumento della potenzialità e della capacità di stoccaggio massime già autorizzate).

Rif. Comunicazione di avvio procedimento della Provincia di Vicenza prot. n. 25598 del 07/04/14.

Con riferimento alla comunicazione di avvio procedimento della Provincia di Vicenza, prot. N. 25598 del 07/04/14, Vi trasmettiamo l'allegata documentazione integrativa volontaria finalizzata a meglio approfondire l'analisi dei rapporti fra il progetto oggetto di verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ed i vincoli urbanistici e territoriali e l'analisi dello stato del sito con riferimento alla componente "vegetazione, flora e fauna"

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento in merito, vogliate gradire i migliori saluti.

Montecchio Precalcino, li 14/04/2014

Con osservanza


SAFOND - MARTINI S.r.l.
Via Terragliani, 50
36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
C.F. e P. IVA 03219800269

ALLEGATI: - Integrazione di approfondimento circa l'analisi dei vincoli urbanistici e territoriali;
- Integrazione di approfondimento circa l'analisi dello stato del sito con riferimento alla componente: "vegetazione, flora e fauna".

PROGETTO

**“AMPLIAMENTO” DEI CODICI C.E.R. TRATTABILI NELL’IMPIANTO DI RECUPERO DI
MONTECCHIO PRECALCINO - VIA TERRAGLIONI N.50
(SENZA MODIFICHE STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE NE AUMENTO DELLA POTENZIALITÀ E
DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO MASSIME GIÀ AUTORIZZATE)**

Proponente: Safond-Martini s.r.l.

INTEGRAZIONE ALLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Analisi dei vincoli urbanistici e territoriali

- INDICE -

1.	Analisi dei vincoli, delle direttive e delle invarianti contenuti nel “Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)”	1
1.1	Definizione dei vincoli, delle direttive e delle invarianti riferibili al “Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)”	1
1.2	Analisi estesa dei vincoli, delle direttive e delle invarianti individuati nel “Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)”	2
	<i>Art. 7, Norme di tutela – Ambiti di cava esaurita.....</i>	<i>2</i>
	<i>Art. 7, Norme di tutela – “Aree idonee” ed “aree idonee a condizione ai fini edificatori”</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 7, Norme di tutela – Fasce di rispetto viabilistico.....</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 8, Invarianti strutturali – “Ambiti di linea d’orizzonte”</i>	<i>7</i>
	<i>Art. 16, Aree di riqualificazione, ristrutturazione e riconversione.....</i>	<i>8</i>
2.	Analisi dei vincoli, delle direttive e delle invarianti contenuti nel “Piano degli Interventi (P.I.)”	10
2.1	Definizione dei vincoli, delle direttive e delle invarianti riferibili al “Piano degli Interventi (P.I.)”	10
2.2	Analisi estesa dei vincoli, delle direttive e delle invarianti individuati nel “Piano degli Interventi (P.I.)”	11
	<i>Art. 36, Z.T.O. “E” – Edificabilità in zona agricola di pianura e di collina.....</i>	<i>11</i>
	<i>Art. 52, comma 7 – Vincoli, viabilità principale/fasce di rispetto.....</i>	<i>15</i>
	<i>Art. 52, comma 17 – Vincoli, cave e discariche.....</i>	<i>16</i>
	<i>Art. 54, Interventi in variante al P.R.G. – Indirizzi e criteri per l’applicazione delle procedura dello sportello unico.....</i>	<i>17</i>

1. ANALISI DEI VINCOLI, DELLE DIRETTIVE E DELLE INVARIANTI CONTENUTI NEL "PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.)"

1.1 Definizione dei vincoli, delle direttive e delle invarianti riferibili al "Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)"

Con riferimento al P.A.T.I., il sito occupato dall'impianto di recupero di Via Terraglioni n. 50, gestito da Safond-Martini s.r.l. (che ricade in area catastalmente censita in Comune di Montecchio Precalcino al foglio 11, mapp. nn. 176, 179, 180, 198, 199, 200 e 201), può essere inquadrato come segue:

- nella tavola 1.4. - "*Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale*":
 - il sito rientra, come peraltro tutto il Territorio Comunale, in area classificata come "*Zona Sismica 3*" (ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e della Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 67 del 03/12/2003);
 - il sito ricade nell'ambito di una ex cava esaurita (*art. 7 delle N.T.A. del P.A.T.I.*);
- nella tavola 2.4 - "*Carta delle invarianti*":
 - nessuna invariante insiste sul sito;
- nella tavola 3.4 - "*Carta della fragilità*":
 - il sito ricade su un'area "idonea a condizione" all'edificazione (*art. 7 delle N.T.A. del P.A.T.I.*);
- nella tavola 4.4 - "*Carta della trasformabilità*":
 - il sito ricade in area di riqualificazione e riconversione (*art. 16 delle N.T.A. del P.A.T.I.*).

Per quanto riguarda la situazione nell'immediato contorno:

- nella tavola 1.4 - "*Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale*":
 - il sito confina sui lati nord ed est con un'area d'ambito di una ex cava esaurita (*art. 7 delle N.T.A. del P.A.T.I.*) e con un'area libera da vincoli e sui lati sud ed ovest, con la fascia di rispetto viabilistico (*art. 7 delle N.T.A. del P.A.T.I.*) e con un'area libera da vincoli; oltre, ancora più ad est, si segnala la presenza di una fascia di rispetto ferroviario (*art. 7 delle N.T.A. del P.A.T.I.*), il cui limite si mantiene comunque ben all'esterno del limite dell'area di pertinenza dell'impianto di recupero e, ancora più a sud-ovest, la presenza di una fascia di rispetto elettrodottistico (*art. 7 delle N.T.A. del P.A.T.I.*), anche questa ben al di fuori dell'area di pertinenza dell'impianto;

- nella tavola 2 - "*Carta delle invarianti*";
 - il sito confina, sul lato ovest, con una zona d'ambito di linea d'orizzonte (*art. 8 delle N.T.A. del P.A.T.I.*), e su tutti gli altri lati con aree esenti da invarianti;
- nella tavola 3 - "*Carta della fragilità*";
 - il sito confina con aree "idonee" e "idonee a condizione" all'edificazione (*art. 7 delle N.T.A. del P.A.T.I.*);
- nella tavola 4 - "*Carta della trasformabilità*";
 - il sito confina, sui lati nord ed est, con aree di riqualificazione e riconversione (*art. 16 delle N.T.A. del P.A.T.I.*) e sui lati sud ed ovest con aree su cui non insistono vincoli di sorta.

1.2 **Analisi estesa dei vincoli, delle direttive e delle invarianti individuati nel "Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)"**

Per l'analisi estesa dei vincoli, delle direttive e delle invarianti contenuti nel P.A.T.I., individuati al paragrafo precedente per il sito e per le aree contermini all'impianto di recupero di Via Terragioni n. 50, ci si riferisce alle N.T.A. del P.A.T.I. stesso, come espressamente previsto agli artt. 7, 8 e 16 e nello specifico:

- all'art. 7 per quanto concerne:
 - gli "ambiti di cava esaurita";
 - le "aree idonee" e le "aree idonee a condizione" all'edificazione;
 - le fasce di rispetto viabilistico;
- all'art. 8 per quanto concerne gli ambiti di linea d'orizzonte;
- all'art. 16 per quanto concerne le aree di riqualificazione e conversione.

Si ritiene invece di non dover analizzare quanto disposto circa le fasce di rispetto ferroviario ed elettrodottistico, in quanto il loro limite si colloca ben all'esterno dell'area di pertinenza dell'impianto.

Art. 7, Norme di tutela – Ambiti di cava esaurita

Con riferimento alle "*Cave, fasce di rispetto DPR n. 128/59 - Discariche, fasce di rispetto D.Lgs n. 36/03 e L.R. 3/2000*", l'art. 7 delle N.T.A. del P.A.T.I. prescrive:

DIRETTIVE

Il PI aggiorna il censimento delle cave e discariche autorizzate, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D. Lgs. 36/03 e L.R. 3/2000.

PRESCRIZIONI

Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi conservativi e l'adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, previo nulla osta obbligatorio dell'ULSS e dell'Autorità delegata alle funzioni di polizia di cave e torbiere.

Analisi del rapporto fra il progetto proposto e le direttive e prescrizioni relative agli "ambiti di cava" di cui all'art. 7 delle N.T.A. del P.A.T.I.

Considerato che il progetto proposto non prevede alcuna modifica edilizia e/o impiantistica e, sotto questo profilo, non prevede alcun intervento che possa minimamente alterare lo stato di fatto dell'impianto di recupero, non si rilevano elementi preclusivi al progetto stesso in relazione a quanto previsto dall'art. 7 delle N.T.A. del P.A.T.I..

Art. 7, Norme di tutela – "Aree idonee" ed "aree idonee a condizione ai fini edificatori"

Con riferimento alle "aree idonee" e alle "aree idonee a condizione" all'edificazione, l'art. 7 delle N.T.A. del P.A.T.I. prescrive:

DIRETTIVE

Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio ed alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, è stata redatta la "Carta delle Fragilità" che costituisce una sintesi delle limitazioni naturali all'uso del territorio relativamente, in particolare, a:

- *natura litologica e caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni;*
- *rischio di dissesti idrogeologici ed idraulici;*
- *vulnerabilità degli acquiferi.*

Tali componenti dell'ambiente rendono, in talune aree, bassa o poco probabile, la trasformabilità del territorio.

Nell'ambito del PATI, con particolare riferimento alla compatibilità geologica ai fini edificatori ed agli aspetti connessi con il rischio geologico-idraulico, i terreni sono stati classificati secondo tre classi, così suddivise:

- *Classe di compatibilità I – Terreni idonei*
- *Classe di compatibilità II – Terreni idonei a condizione*
- *Classe di compatibilità III – Terreni non idonei*

Sulla base delle analisi condotte, la classificazione suddetta risulta fondata sulla valutazione di specifici indici di qualità del sottosuolo (con particolare riferimento alla composizione litologica ed alle caratteristiche geotecniche dei terreni interagenti con le opere di fondazione, all'erodibilità delle sponde torrentizie, alla salvaguardia di singolarità geologiche e geomorfologiche, ed in generale alla protezione delle risorse naturali) e sul grado di rischio relativo ad esondazioni, frane, colate detritiche o periodico ristagno idrico.

PRESCRIZIONI

Nelle aree ove non vi è alcun limite all'edificazione e non esposte al rischio geologico-idraulico, classe I – terreno idoneo, gli interventi sul territorio sono in ogni caso soggetti alle citate disposizioni normative vigenti (D.M. 11.03.1988, D.M. 14.09.2005, D.M. 14/01/2008).

Nelle aree ove esistono limiti all'edificazione per territori mediamente esposti a pericolosità geologico-idraulico, classe II - terreni idonei sotto condizione, le modificazioni apportate artificialmente alla configurazione ed allo stato dei luoghi, volte all'eliminazione/mitigazione delle condizioni di rischio geologico-idraulico o di penalizzazione all'edificazione, dovranno essere accertate e dimostrate mediante specifiche indagini geognostiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geologiche-ambientali in conformità alle condizioni di criticità rilevate nella relazione geologica allegata al presente strumento urbanistico ed alla carta delle fragilità del PTCP.

Nelle aree sottoposte a pericolosità geologico-idraulico, con particolare riferimento all'edificazione di fabbricati ed alla realizzazione di opere/infrastrutture interagenti con il sottosuolo, peraltro regolamentate dalla vigente normativa (D.M. 11.03.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", Nuove Norme Tecniche emanate dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti con Decreto del 14 settembre 2005), non sono ammesse nuove edificazioni, se non appositamente previste nei PRG vigenti e purchè non in contrasto con quanto previsto dalla presente normativa.

Inoltre si osserva quanto segue:

- per l'area collinare/montana, le motivazioni che rendono non idonei i terreni all'edificazione sono da ricondurre essenzialmente all'eccessiva acclività del pendio, alla prossimità a solchi in erosione o a cigli di scarpate, alla presenza di terreni con segni di instabilità attiva o pregressa. Nelle zone in pendio, l'esecuzione di movimenti di terra, finalizzati all'insediamento abitativo o infrastrutturale, potrà essere consentita sulla base di indagini geognostiche dettagliate atte a verificare la stabilità dello scavo o della zona di riporto dei materiali di scavo. Analoghe misure cautelative dovranno estendersi agli interventi di miglioramento fondiario ed alle operazioni di scavo per finalità agricole, in particolare quando possono minare la continuità del normale deflusso delle acque superficiali. Sono altresì ammesse tutte le opere pertinenziali che, a fronte di dimostrate motivazioni tecniche, non vadano ad influenzare il naturale deflusso delle acque superficiali;*
- per quanto concerne le aree di fondovalle ed il territorio di pianura, sono da considerare elementi di rischio geologico-idraulico e fattori penalizzanti l'edificabilità la vicinanza ai corsi d'acqua e ai loro presidi, la presenza di condizioni di ristagno idrico o di deflusso difficoltoso, la vicinanza al ciglio delle scarpate di escavazione o di scarica, la prossimità agli sbocchi delle incisioni vallive o al piede di pendii franosi o comunque predisposti ai fenomeni di dissesto. Sono ammessi interventi di miglioramento fondiario e operazioni di scavo per finalità agricole, che non vadano a minare la continuità del normale deflusso delle acque superficiali. Sono altresì ammesse tutte le opere pertinenziali che, a fronte di dimostrate motivazioni tecniche, non vadano ad influenzare il naturale deflusso delle acque superficiali.*

Relativamente alle aree di cava individuate nella tav. n. 3 con apposita cartografia e indicate nella tav. 4 con specifico cartiglio, alcune sono state inserite nella classe di compatibilità 2, in quanto in tali ambiti potranno essere svolte, a estinzione dell'attività estrattiva, attività produttive compatibili con il sito attraverso mirate scelte progettuali definite dal PI.

~~Il PI, per alcuni ambiti di classe di compatibilità 3 potrà prevedere variazioni entro il 5% dell'ambito individuato dal PATI per precisazioni puntuali di dettaglio supportate da indagini che dichiarino la conformità della variazione alla classe di compatibilità e garantendo gli interventi previsti.~~

Sulle aree interessate da rischio e/o pericolosità per frane, smottamenti, cadute massi, ecc., possono essere consentite le attività di movimentazione e/o trasporti di materiali, comprese le attività di cava, finalizzate alla messa in sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto.

Analisi del rapporto fra il progetto proposto e le direttive e prescrizioni relativi agli ambiti "idonei" e "idonei a condizione" all'edificazione di cui all'art. 7 delle N.T.A. del P.A.T.I.

Considerato:

- che le aree di pertinenza dell'impianto e quelle loro limitrofe sono classificate come "idonee" e "idonee a condizione" ai fini edificatori;
- che l'impianto di recupero oggetto del progetto proposto è esistente da circa un trentennio e che il suo sedime rientra proprio fra quelle aree di cava, *inserite nella classe di compatibilità 2, in quanto in tali ambiti potranno essere svolte, a estinzione dell'attività estrattiva, attività produttive compatibili con il sito attraverso mirate scelte progettuali definite dal P.I.*;
- che il progetto proposto non prevede alcuna modifica edilizia e/o impiantistica e, sotto questo profilo, non prevede alcun intervento strutturale o infrastrutturale che possa minimamente modificare la configurazione o lo stato dei luoghi dell'impianto;

non si rilevano elementi preclusivi al progetto stesso in relazione a quanto previsto dall'art. 7 delle N.T.A. del P.A.T.I.

Art. 7, Norme di tutela – Fasce di rispetto viabilistico

Con riferimento alle "fasce di rispetto viabilistico", l'art. 7 delle N.T.A. del P.A.T.I. prescrive:

- 1) per quanto riguarda le "Infrastrutture della mobilità: Autostrada e Superstrada a scorrimento veloce, viabilità di progetto di scala urbana e territoriale, piste ciclabili, svicoli da potenziare o di progetto, parcheggi scambiatori":

Trattasi delle aree interessate dalle rispettive infrastrutture esistenti o in progetto.

Per parcheggi scambiatori si intendono aree di ampie superfici dove potranno sostare veicoli di grosse dimensioni e dove gli stessi potranno momentaneamente parcheggiare il carico.

DIRETTIVE

Il PATI riporta i tracciati esistenti e di progetto secondo le documentazioni in possesso, specificando che eventuali variazioni imposte da normativa di rango superiore non determinano variante allo stesso. Il PI, con apposita variante, che non comporta variante al PATI, adeguerà la cartografia alle caratteristiche dell'infrastruttura approvata dettando, inoltre, norme per gli insediamenti in fregio ad essa, sia ai fini delle norme di sicurezza, che ai fini di tutela dall'inquinamento acustico e atmosferico prodotto dal traffico automobilistico.

PRESCRIZIONI

I tracciati indicati, esistenti e futuri, impongono un vincolo di salvaguardia dall'edificazione, pur essendo demandato al PI l'indicazione di dettaglio dei tracciati.

Bisogna tuttavia precisare che:

- a) *il PI, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 11/04, potrà prevedere compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'art. 35 delle presenti norme, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo;*
- b) *il PI definirà le dimensioni minime dei tracciati viabilistici che dovranno conformarsi alla normativa vigente in materia.*

2) per quanto riguarda le **"Infrastrutture della mobilità: fasce di rispetto Codice della Strada e Regolamento di esecuzione"**

DIRETTIVE

Il PI completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

PRESCRIZIONI

Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti.

Il PI all'interno delle zone di rispetto stradale definirà:

- *gli interventi ammissibili;*
- *i casi e le modalità nei quali sono ammessi interventi di ampliamento degli edifici esistenti;*
- *la realizzazione dei locali seminterrati e/o interrati e la loro distanza minima;*
- *la realizzazione di nuove costruzioni, attrezzature, impianti, nonché di opere e manufatti di interesse generale.*

Il PI, al fine di favorire l'abbattimento dell'inquinamento acustico e per ridurre l'eccessiva prossimità delle fonti d'inquinamento chimico, lungo i tratti delle infrastrutture stradali, individua una specifica fascia, destinata ad accogliere i necessari interventi di ambientazione degli stessi.

Le fasce di cui al precedente comma dovranno far parte integrante e sostanziale del progetto di nuova infrastruttura ed essere acquisite contestualmente alla stessa, affinché in queste possano essere realizzate le opere di mitigazione degli impatti ambientali legati all'inquinamento acustico ed al paesaggio.

Il PI, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 11/04, potrà prevedere compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'art. 35 delle presenti norme, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione dell'area oggetto di vincolo all'ente pubblico che attua l'esproprio.

Analisi del rapporto fra il progetto proposto e le direttive e prescrizioni relative alle "fasce di rispetto viabilistico" di cui all'art. 7 delle N.T.A. del P.A.T.I.

Considerato che il progetto proposto non prevede alcuna modifica edilizia e/o impiantistica e, sotto questo profilo, non prevede alcun intervento strutturale o infrastrutturale che possa minimamente alterare lo stato di fatto dell'impianto di recupero, non si rilevano elementi preclusivi al progetto stesso in relazione a quanto previsto dall'art. 7 delle N.T.A. del P.A.T.I.

Art. 8, Invarianti strutturali – "Ambiti di linea d'orizzonte"

Con riferimento agli "ambiti di linea d'orizzonte", l'art. 8 delle N.T.A. del P.A.T.I. prescrive:

Sono ambiti che per l'azione congiunta di fattori paesaggistici e naturali creano un interesse paesistico predominante a protezione delle immagini tipiche della zona e conseguentemente dell'immagine storica collettiva.

Essi sono generati dalla rilevante posizione dei crinali e hanno l'obiettivo di non occludere la linea di orizzonte.

PRESCRIZIONI

Il PI può meglio definire tali ambiti, con una diminuzione massima del 10% del perimetro dell'area interessata, in seguito a verifiche puntuali.

Il PI, recependo gli ambiti del PATI, non può consentire nessun intervento che vada a modificare la linea di orizzonte da essi generata. Vanno evitati gli interventi che limitino la visuale della linea di orizzonte, in particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini del crinale sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta. In tali ambiti sono ammesse edificazioni solo se localizzate:

- *nei coni d'ombra di veduta in cui l'interferenza visiva con i crinali risulta ininfluenza alla protezione degli stessi;*
- *negli ambiti urbanizzati o di edificazione diffusa individuati purché l'edificio sia ad una distanza non superiore di 50 metri dall'edificio esistente.*

In tutti i casi di nuova edificazione si dovranno prevedere:

- *specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico per l'ambito minimo di interferenza visiva, connesso agli interventi edilizi. Per gli edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, i progetti andranno corredati da uno studio di impatto visivo e dall'adozione di adeguate opere di mitigazione;*
- *il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di copertura, degli infissi, etc.);*
- *vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale;*
- *va evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrorodotti, linee telefoniche aeree);*

~~vanno evitate le installazioni pubblicitarie ad eccezione di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico e i mezzi pubblicitari di modeste dimensioni posti nelle sedi delle imprese.~~

Ai fini della tutela degli ambiti, per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché assicurare la visuale dei crinali, il PATI stabilisce le seguenti limitazioni e condizioni per gli interventi sui manufatti edilizi nuovi ed esistenti demandando al PI la specifica e precisa definizione:

- *altezza massima equivalente di norma a due piani fuori terra;*
- *giacitura coerente con la stabilità del versante;*
- *interramento di parte dei volumi, qualora lo consenta l'orografia del terreno;*
- *per il manto di copertura l'utilizzo di materiali tradizionali o comunque coerenti con la configurazione del manufatto edilizio;*
- *i nuovi manufatti devono essere accompagnati da progetti di inserimento paesaggistico nel contesto.*

Al fine di un corretto inserimento si demanda al PI di evidenziare i casi di corretto inserimento e non corretto inserimento.

Il PI negli ambiti ricadenti all'interno contemporaneamente di tale invariante e di vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (colline delle Bregonze, collina di Lonedo, etc..) non deve ammettere strutture agricole stabili, anche se previste dal piano aziendale.

Analisi del rapporto fra il progetto proposto e prescrizioni relative agli "ambiti di linea d'orizzonte" di cui all'art. 8 delle N.T.A. del P.A.T.I.

Considerato che il progetto proposto non prevede alcuna modifica edilizia e/o impiantistica e, nello specifico, non prevede alcun intervento strutturale o infrastrutturale che possa minimamente modificare l'attuale linea d'orizzonte o la visualità percepibile nel sito; ricordando inoltre che l'impianto è, allo stato attuale, già dotato di accorgimenti volti a mitigare l'impatto visivo, quali la siepe arbustiva perimetrale e la tinteggiatura in verde degli edifici, non si rilevano elementi preclusivi al progetto stesso in relazione a quanto previsto dall'art. 8 delle N.T.A. del P.A.T.I.

Art. 16, Aree di riqualificazione, ristrutturazione e riconversione

Con riferimento alle "aree di riqualificazione, ristrutturazione e riconversione", l'art. 16 delle N.T.A. del P.A.T.I. prescrive:

DIRETTIVE

Per tali aree, il PI dovrà definire le modalità di edificazione nel rispetto del dimensionamento previsto dal PATI nelle apposite ATO e pianificare gli interventi, di cui al presente articolo, secondo un progetto urbanistico unitario avente dettaglio tale da permettere di orientare le trasformazioni successive con un livello di complessità rapportato alla natura e alla scala degli interventi previsti.

In particolare dovrà:

- a) valutare il grado di trasformabilità delle aree con riferimento ai caratteri morfologico funzionali dello stato di fatto, alla struttura della proprietà e alla possibilità conseguente di programmare un disegno unitario per l'intero ambito;*
- b) valutare il sistema dei tracciati viari e delle attrezzature della mobilità alle varie scale e predisporre un piano specifico della viabilità e della mobilità principale in quanto elemento fondamentale di supporto alle trasformazioni previste;*
- c) predisporre le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti dell'attuazione;*
- d) selezionare gli ambiti entro i quali promuovere interventi di riqualificazione nell'arco temporale quinquennale di validità del Piano;*
- e) verificare le priorità attuative fissate dall'Amministrazione;*
- f) accertare la disponibilità degli interessati ad intervenire e la disponibilità di risorse pubbliche dirette e indirette e del coordinamento temporale con gli altri interventi inseriti nel PI.*

PRESCRIZIONI

Il PI dovrà subordinare gli interventi a SUA.

Nelle more di approvazione del PI adeguato e fatte salve le previsioni degli strumenti attuativi vigenti sino alla loro scadenza, nelle aree di riqualificazione e riconversione sono ammessi interventi nei limiti di cui alla lett. d), art. 3, comma 1, D.P.R. 380/2001, e senza aumento della superficie di calpestio.

Nelle aree di ristrutturazione il PI deve garantire sia la possibilità di mantenere l'area produttiva, anche in parte, sia la possibilità di trasformare l'area o parte di essa in ambiti urbani propri della città residenziale, terziaria, direzionale e dei servizi. La possibilità di trasformazione è subordinata ad una verifica di sostenibilità secondo i parametri previsti dalle presenti norme.

Per le trasformazioni che prevedano la ristrutturazione e/o la riqualificazione di aree produttive dismesse il PI dovrà verificare l'esistenza di preliminari idonee verifiche ambientali, volte ad accertare il grado di eventuale contaminazione di terreni ed acquiferi e a valutare la necessità di interventi di bonifica ambientale, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali.

La suddivisione dell'ambito oggetto di SUA in comparti potrà essere lievemente variata successivamente all'approvazione del PI all'atto di approvazione del SUA con delibera del Consiglio Comunale, ferme restando le prescrizioni relative alle modalità di intervento, alle destinazioni ed alle quantità di opere realizzabili, senza che ciò costituisca variante al PI.

Per le attività esistenti compatibili agli ambiti, il PI dovrà procedere all'individuazione delle stesse.

Analisi del rapporto fra il progetto proposto e le direttive e prescrizioni relative alle "aree di riqualificazione" di cui all'art. 16 delle N.T.A. del P.A.T.I.

Considerato:

- che il progetto proposto non prevede alcuna modifica edilizia e/o impiantistica e, nello specifico, non prevede alcun intervento strutturale o infrastrutturale che possa minimamente modificare l'attuale stato di fatto dell'impianto;
- che l'impianto è esistente nel sito in parola da almeno un trentennio;

non si rilevano elementi preclusivi al progetto stesso in relazione a quanto previsto dall'art. 16 delle N.T.A. del P.A.T.I.

2. ANALISI DEI VINCOLI, DELLE DIRETTIVE E DELLE INVARIANTI CONTENUTI NEL "PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)"

2.1 Definizione dei vincoli, delle direttive e delle invarianti riferibili al "Piano degli Interventi (P.I.)"

Con riferimento al Piano degli Interventi (P.I.) vigente, approvato dal Consiglio Comunale di Montecchio Precalcino con Deliberazione n. 58 del 28/11/2012, il sito dell'impianto di recupero di Via Terraglioni n. 50 può essere inquadrato come segue:

- nella *Tavola 1 - Intero territorio comunale*:
 - il sito rientra fra le zone agricole di pianura (*art. 36 delle N.T.O. del P.I.*) interessate da "interventi in variante al P.R.G." (*art. 54 delle N.T.O. del P.I.*) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii. (procedura Sportello Unico) ed in particolare dal seguente intervento:
Safond-Martini s.r.l. (sede originaria): Aut. N. 2006/E6/1622.
- nella *Tavola 2 - Vincoli*:
 - il sito ricade nell'ambito di una discarica (cava) estinta (destinata ad altri usi - *art. 52.17 delle N.T.O. del P.I.*) ed in parte, sul lato sud, all'interno di una fascia di rispetto stradale (*art. 52.7 delle N.T.O. del P.I.*).

Per quanto riguarda la situazione nell'immediato contorno:

- nella *Tavola 1 - Intero territorio comunale*:
 - il sito confina, su tutti i lati, con zone agricole di pianura (*art. 36 delle N.T.O. del P.I.*) che sono in parte (sul lato est) interessate da "interventi in variante al P.R.G." (*art. 54 delle N.T.O. del P.I.*) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii. (procedura Sportello Unico) ed in particolare dal seguente intervento: 02 Safond-Martini s.r.l. (ex EGI Zanotto S.p.A.): Aut. N. 2003/E6/0227, ed in parte (sull'angolo sud-ovest) classificate come "lotti di pertinenza di attività produttive da confermare";
- nella *Tavola 2 - Vincoli*:
 - il sito confina, sui lati nord ed est, con aree comprese nell'ambito di una discarica (cava) estinta (destinata ad altri usi - *art. 52.17 delle N.T.O. del P.I.*), sul lato sud con una fascia di rispetto stradale (*art. 52.7 delle N.T.O. del P.I.*) e sul lato ovest con un'area libera da vincoli; oltre, ancora più ad est, si segnala la presenza di una fascia di rispetto ferroviario (*art. 52.8 delle N.T.O. del P.I.*), il cui limite si mantiene comunque ben all'esterno del limite dell'area di pertinenza dell'impianto di recupero e, ancora più a sud-ovest, la presenza di una fascia di rispetto elettrodottistico (*art. 52.14 delle N.T.O. del P.A.T.I.*), anche questa ben al di fuori dell'area di pertinenza dell'impianto.

2.2 **Analisi estesa dei vincoli, delle direttive e delle invariati individuati nel “Piano degli Interventi (P.I.)”**

Per l'analisi estesa dei vincoli, delle direttive e delle invariati contenuti nel P.I., individuate al paragrafo precedente per il sito e per le aree contermini all'impianto di recupero di Via Terraglioni n. 50, ci si riferisce alle N.T.O. del P.I. stesso, come espressamente previsto agli artt. 36, 52.7, 52.17 e 54 e nello specifico:

- all'art. 36 per quanto concerne le “zone agricole di pianura”;
- all'art. 52.7 per quanto concerne le “fasce di rispetto stradale”;
- all'art. 52.17 per quanto concerne gli “ambiti di una discarica (cava) estinta”;
- all'art. 54 per quanto concerne gli “interventi in variante al P.R.G.”.

Si ritiene invece di non dover analizzare quanto disposto circa le fasce di rispetto ferroviario ed elettrodottistico, in quanto il loro limite si colloca ben all'esterno dell'area di pertinenza dell'impianto.

Art. 36, Z.T.O. “E” – Edificabilità in zona agricola di pianura e di collina

Con riferimento alle “zone agricole di pianura”, l'art. 36 delle N.T.O. del P.I. prescrive:

1. *Il territorio agricolo viene disciplinato ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi degli articoli 20 e 21 delle NTA del PATI approvato.*
2. *Nella zona agricola sono ammessi:*
 - *gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001 e s.m. Nonché gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici o per adeguamento a normative di settore nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici;*
 - *l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell'esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria e secondo i contenuti della circolare regionale allegata alla DGRV n. 4146 del 30.12.2008;*
 - *la realizzazione di serre mobili “stagionali” destinate alla forzatura o protezione delle colture agricole, senza la realizzazione di opere murarie fuori terra;*
 - *e serre fisse, come normate dall'articolo 44 comma 6 della legge regionale n. 11/2004 e relativa D.G.R. n. 172 del 3/2/2010;*
 - *per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico, ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1 aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001, compresa la demolizione e ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare;*
 - *gli interventi in funzione dell'azienda agricola destinati a strutture agricolo-produttive ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004 e s.m.;*

- gli interventi di ricomposizione, accorpamento delle superfetazioni esistenti all'interno dell'area di pertinenza dell'edificio residenziale esistente con esclusione del cambio di destinazione d'uso; la ricomposizione delle superfetazioni e delle costruzioni accessorie esistenti, che risultino non conformi alla tipologia tipica dei luoghi, sarà concessa previa approvazione di un preliminare progetto di ricomposizione urbanistica;
 - è ammessa la realizzazione di volumi interrati, fuori del perimetro del fabbricato residenziale esistente alla data del 2 gennaio 2008 ma all'interno dell'area di pertinenza dello stesso, per una superficie complessiva di 40 m² ed eventuale copertura della rampa scivolo per una superficie massima di 30 m²; l'intervento dovrà comunque prevedere idonee opere di mitigazione valutate ed autorizzate, a giudizio insindacabile, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - è ammessa la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche e delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast -, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma del comma 1 dell'articolo 25 della L.R. 33/02;
 - la realizzazione (ex art. 44, comma 5 ter, della L.R. 11/04) di modesti manufatti realizzati in legno, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palesemente mobili, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, legnaie nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, che dovranno avere una superficie massima di 10 m², altezza media non superiore a 2,20 ml. e comunque dovranno essere sottoposti con apposito provvedimento edilizio ad una valutazione favorevole di compatibilità ambientale definita da insindacabile parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia Comunale;
3. Inoltre ai sensi dell'articolo 44 comma 5 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m. e dell'articolo 20 delle NTA del PATI sono ammessi gli interventi che si integrano formalmente, per tipologie e materiali con le strutture esistenti avendo particolare riguardo al contesto. Sono quindi ammessi, per una sola volta e fatto salvo quanto già previsto da precedenti previsioni, i seguenti interventi che non possono essere cumulati, neppure con presenza di frazionamenti successivi alla data di adozione del P.A.T.I:
- per gli edifici residenziali esistenti che non abbiano già usufruito di quanto concesso dall'art. 4 della LR 24/85 o già concessi ai sensi della L.R. 11/2004 e per gli edifici residenziali esistenti che non siano stati oggetto di condono per nuova edificazione o cambio d'uso a residenza, è ammesso l'ampliamento fino ad un massimo di 1200 m³ compreso l'esistente, utilizzando solamente l'eventuale parte rustica esistente. È ammessa la demolizione e l'accorpamento dell'annesso con il solo edificio residenziale;
 - l'ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 44 della L.R. 11/2004, fino a 200 m³ per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 m³;
 - sono ammessi interventi finalizzati al solo mutamento di destinazione d'uso residenziale senza ampliamento, se non per esigenze igieniche, nei limiti massimi di 400 m³ per gli edifici esistenti alla data di adozione del PATI (delib. C.C. n. 2 dell'8.1.2008); la richiesta dovrà essere corredata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che dimostri i motivi per cui il fabbricato è ritenuto non più funzionale; sulle caratteristiche di non funzionalità, previa certificazione rilasciata dall'IRA, si esprimerà il Consiglio Comunale, che riconoscendo le caratteristiche di non funzionalità del fabbricato e la sua ammissibilità alla modifica della destinazione d'uso provvederà all'approvazione del progetto in variante al P.I.; per volumetrie superiori si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 42 delle N.T.O..

4. *Ai sensi dell'art. 20 del P.A.T.I., sono ammessi gli interventi comportanti il mutamento della destinazione d'uso connessi con l'attività alberghiera e ricettiva in genere nonché attività pubbliche o di interesse pubblico; sul mutamento d'uso si esprimerà il Consiglio Comunale, che riconoscendo la sua ammissibilità alla modifica, provvederà all'approvazione del progetto in variante al P.I.; il cambio di destinazione d'uso prevede il pagamento dei relativi oneri ed il ricavo degli eventuali standard edilizi previste per la specifiche attività nonché sono a carico del richiedente le opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per la corretta accessibilità viaria.*
5. *La nuova edificazione deve rispettare il modello insediativo dei fabbricati attigui, disponendosi in cortina, in adiacenza, a corte, etc., articolando i volumi edilizi conformemente al modo tradizionale di disporsi dell'edificio rispetto all'orientamento, all'andamento del terreno ed alla viabilità di accesso. Le nuove unità edilizie devono concorrere a formare l'aggregato evitando se possibile di isolarsi in modo autonomo (ad esempio con un tipo edilizio a blocco e recintato). La nuova edificazione in zona agricola deve limitare al minimo, secondo esigenze strettamente funzionali, i movimenti di terra, non deve porsi in posizione dominante rispetto al paesaggio, non deve limitare con visuali significativi, deve estendere al minimo la propria area di influenza nel paesaggio percepito dalle pubbliche aree di transito. L'edificazione deve avvalersi delle strade di accesso esistenti, rispettare i sentieri e le canalette irrigue anche se dismesse. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia Comunale, può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino dei sentieri abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti, l'apertura di nuovi passaggi pedonali.*
6. *Le nuove costruzioni dovranno garantire la fascia di rispetto, istituita ai fini della sicurezza della circolazione e disciplinata dal D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e D.P.R. 495/1992 "Regolamento d'esecuzione e di attuazione"; le disposizioni non si applicano alle opere ed edifici preesistenti dove ammesso l'allineamento con esistente, purché non si verifichi avanzamento del corpo edilizio ampliato verso la strada, e solo nei casi dove non sia possibile mantenere una distanza minima di 5,00 ml.; la realizzazione dell'intervento è comunque subordinata al parere favorevole dell'autorità competente alla tutela della fascia di rispetto e sono fatte salve le eventuali deroghe da questa concesse.*
7. *Per le costruzioni ammesse vengono prescritti i seguenti indici:*
- Per le costruzioni ad uso abitazione di nuova costruzione:*
- | | |
|---|-----------|
| a. Altezza massima | ml. 7,50 |
| b. Distanza minima dai confini | ml. 10,00 |
| c. <i>Le distanze minime da rispettare dalle strade (fatto salvo quanto previsto nelle tavole di progetto del PI), in base al D.M. del 1 aprile '68 n. 1404, sono per strade di tipo:</i> | |
| - A (autostrade e raccordi autostradali) | ml. 60,00 |
| - B (strade statali di grande comunicazione e/o comprendenti itinerari internazionali) | ml. 40,00 |
| - C (strade statali non comprese in B, strade provinciali e comunali con sede maggiore o uguale a 10,50 ml.) | ml. 30,00 |
| - D (strade provinciali e comunali non rientranti nei tipi precedenti) | ml. 20,00 |
| d. <i>La distanza minima fra stalle, pollai e qualsiasi altro allevamento a conduzione familiare, concimaie e edifici residenziali non facenti parte dell'azienda</i> | ml. 25,00 |
- Tale distanza minima potrà essere adeguatamente incrementata in relazione all'entità degli inconvenienti igienici prevedibili in base alle caratteristiche dell'allevamento.*

Per l'ampliamento dei fabbricati ad uso abitazione esistenti:

- a) Altezza massima ml. 7,50
- b) Distanza minima dai confini ml. 5,00
- c) Distanza minima tra fabbricati ml. 10,00

Distanza minima dalle strade: in allineamento con l'edificio esistente, purché non si verifichi avanzamento del corpo edilizio ampliato verso la strada, e solo nei casi dove non sia possibile mantenere una distanza minima di ml. 5,00

Per gli annessi rustici destinati alla conduzione del fondo:

- a) Altezza massima ml. 7,50
(salvo dimostrate esigenze tecnologiche del singolo impianto)
- b) Distanza minima dai confini ml. 25,00
(salvo accordo diverso dei confinanti)
- c) Distanza fra corpi di fabbrica ml. 20,00
- d) Distanza minima dalle strade comunali ml. 20,00
- e) Osservanza delle norme comunali del regolamento di igiene per quanto riguarda allevamenti zootecnici intensivi, stalle, concimaie, nonché per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue e lo smaltimento dei rifiuti.

Per l'ampliamento degli annessi rustici esistenti:

- a) Altezza massima preferenzialmente in continuità con l'edificio esistente e comunque non superiore a ml. 7,50
- b) Distanza minima dei depositi agricoli dai confini ml. 5,00
- c) Distanza minima di stalle, porcili, pollai e qualsiasi altro allevamento a conduzione familiare, dai confini ml. 25,00
- d) Distanza dei depositi agricoli da edifici residenziali ml. 10,00
E' ammessa la costruzione in aderenza
- e) Distanza degli allevamenti a conduzione familiare da edifici residenziali ml. 20,00
E' esclusa la costruzione in aderenza
- f) Sono vietati gli ampliamenti degli annessi rustici ubicati nelle fasce di protezione delle strade di cui al D.M. 1 aprile 1968, n. 1404.

8. *Nelle nuove costruzioni o negli interventi di ristrutturazione urbanistica o di ristrutturazione edilizia comportanti un aumento di unità immobiliari rispetto all'esistente è d'obbligo (ex art. 2 della Legge 122/89) prevedere lo spazio da destinare a parcheggio privato in aggiunta a detta previsione, dovrà essere realizzato almeno un posto auto per ciascuna unità abitativa, da ricavarsi nell'area esterna all'edificio, in prossimità dell'accesso carrai ed all'esterno della recinzione; fermo restando che nel caso di edificio unifamiliare gli spazi destinati alla sosta devono essere almeno due; resta comunque vietata la costruzione di garages isolati, come pure l'installazione di box e tettoie in lamiera o in altri materiali con funzione di autorimessa.*

9. *Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza, mentre le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo-produttive determinano un vincolo di destinazione d'uso fino alla eventuale variazione del piano degli interventi (P.I.).*

10. *Attività di allevamento zootecnico intensivo: la realizzazione e/o l'ampliamento di fabbricati ad uso allevamento zootecnico intensivo sono disciplinati dagli atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e dalle successive modifiche ed integrazioni alla lett. d) "Edificabilità zone agricole", punto 5) "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto" (Deliberazione Giunta regionale n. 865 del 15.05.2012).*

11. *Attività di allevamento zootecnico non intensivo: i fabbricati ad uso allevamento zootecnico non intensivo, essendo equiparati a tutti gli effetti alle altre strutture agricolo-produttive, possono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto per le strutture agricolo-produttive dalle presenti norme di attuazione e, in quanto attività insalubre, sono solo soggetti all'art. 216 del T.U.L.L.S.S. L'accertamento della condizione di non intensività di un allevamento deve essere attestata dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura (I.R.A.) in seguito alla presentazione di un "piano aziendale", a firma di un agronomo abilitato, così come previsto dalla L.R. 11/2004 e DGRV n. 856 del 15.05.2012. La distanza minima tra questi allevamenti e le abitazioni (e viceversa) deve essere comunque di almeno 25 ml..*
12. *È ammessa la costruzione di strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici senza il rispetto di alcun parametro urbanistico, a condizione che siano finalizzate all'adeguamento dell'allevamento zootecnico alla normativa vigente in materia di stoccaggio delle deiezioni animali, autorizzate dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura in seguito alla presentazione di un "piano aziendale", così come previsto dalla L.R. 11/2004 e successive modificazioni. Tali strutture devono rispettare le distanze, previste dalla L.R. 11/2004, i relativi atti di indirizzo e DGRV n. 865 del 15.05.2012.*
13. *Attività amatoriali e/o di autoconsumo : nelle zone residenziali i depositi di materiale e di attrezzi per il giardinaggio, le zone destinate alla permanenza di animali domestici (recinti, gabbie, etc.), compresi eventuali piccoli manufatti di protezione, devono distare almeno 1.5 ml. dai confini, salvo consenso del proprietario del fondo limitrofo. Sotto l'aspetto igienico-sanitario, valgono le norme introdotte dal Regolamento di Polizia Rurale comunale.*

Analisi del rapporto fra il progetto proposto e le direttive e prescrizioni relative alle "zone agricole di pianura" di cui all'art. 36 delle N.T.O. del P.I.

Considerato che il progetto proposto non prevede alcuna modifica edilizia e/o impiantistica e, nello specifico, non prevede alcun intervento strutturale o infrastrutturale, non si rilevano elementi preclusivi al progetto stesso in relazione a quanto previsto dall'art. 36 delle N.T.O. del P.I..

Art. 52, comma 7 – Vincoli, viabilità principale/fasce di rispetto

Con riferimento alle "fasce di rispetto viabilistico", l'art. 52-comma 7 delle N.T.O. del P.I. prescrive che:

Ai sensi del D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e D.P.R. 495/1992 "Regolamento d'esecuzione e di attuazione" nonché D.M. 1404 dell'1 aprile '68 sono definite esternamente al confine stradale, fuori dal perimetro dei centri abitati e dagli insediamenti previsti dal P.I., le fasce di rispetto istituite ai fini della sicurezza della circolazione. Dettano norme da rispettare:

- a. nella realizzazione di nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti fronteggianti le strade;*
- b. nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza;*
- c. nell'impianto di alberi, la cui distanza dal confine stradale non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6,00 ml., nella realizzazione di siepi vive, a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 ml. sul terreno, la cui distanza dal confine stradale non può essere inferiore a 1,00 ml. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1,00 ml. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre i 30 cm. dal suolo;*

- d. nella realizzazione di siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 ml. sul terreno, la cui distanza dal confine stradale non può essere inferiore a 3,00 ml. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1,00 ml. sul terreno costituite come previsto alla lettera precedente, e per quelle di altezza inferiore ad 1,00 ml. sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre i 30 cm dal suolo;
- e. nell'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, per i quali valgono i vincoli di cui alle lettere d) ed e);
- f. nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione laterale, la cui distanza dal confine stradale può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non inferiore a 3,00 ml.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle opere e colture preesistenti.

Gli ampliamenti dei fabbricati possono essere concessi soltanto se non sovrappongono l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto

Nelle fasce di rispetto stradale potranno realizzarsi, oltre alle opere stradali, interventi di interesse pubblico relativi all'arredo urbano, alle canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, elettrodotti, gasdotti, etc.), alle aree di parcheggio e stazioni di servizio per rifornimento di carburanti. Non sono ammessi scivoli o rampe di accesso a locali interrati.

Infine, la realizzazione delle opere è comunque subordinata al parere favorevole dell'autorità competente alla tutela della fascia di rispetto e sono fatte salve le eventuali deroghe da questa concesse.

Analisi del rapporto fra il progetto proposto e le direttive e prescrizioni relative alle "fasce di rispetto viabilistico" di cui all'art. 52 – comma 7 delle N.T.O. del P.I.

Considerato che il progetto proposto non prevede alcuna modifica edilizia e/o impiantistica e, nello specifico, non prevede alcun intervento strutturale o infrastrutturale e che l'impianto già dispone di una siepe perimetrale, che non verrà minimamente modificata col progetto proposto, non si rilevano elementi preclusivi al progetto stesso in relazione a quanto previsto dall'art. 52 – comma 7 delle N.T.O. del P.I..

Art. 52, comma 17 – Vincoli, cave e discariche

Con riferimento agli "ambiti di discarica" ed anche a quelli di cava, l'art. 52 - comma 17 delle N.T.O. del P.I. prescrive:

All'interno delle aree destinate a cave o discariche vigono le norme che disciplinano le vigenti disposizioni in materia. L'Amministrazione Comunale nella formulazione del parere, normato dalla L.R. 44 del 07/09/1982, potrà proporre particolari prescrizioni, per la salvaguardia del patrimonio e dell'ambiente circostante e subordinare ogni suo consenso alla messa in opera degli opportuni provvedimenti per la tutela del paesaggio quali rilevati inerpati o cortine piantumate in prossimità dei luoghi di cava.

Analisi del rapporto fra il progetto proposto e le direttive e prescrizioni relative agli "ambiti di discarica" e "cava" di cui all'art. 52 – comma 17 del N.T.O. del P.I.

Considerato:

- che il progetto proposto non prevede alcuna modifica edilizia e/o impiantistica e, nello specifico, non prevede alcun intervento strutturale o infrastrutturale;
- che l'impianto è esistente nel sito in parola da almeno un trentennio;

non si rilevano elementi preclusivi al progetto stesso in relazione a quanto previsto dall'art. 52 – comma 17 delle N.T.O. del P.I..

Art. 54, Interventi in variante al P.R.G. – Indirizzi e criteri per l'applicazione delle procedura dello sportello unico


Con riferimento agli “*interventi in variante al P.R.G.*”, l'art. 54 delle N.T.O. del P.I. prescrive:

- 1 *Il PI assume, quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, i criteri stabiliti dal P.A.T.I. vigente, sono pertanto assoggettabili alla procedura dello sportello unico tutte le attività esistenti che di fatto operino nel territorio comunale.*
- 2 *Per i progetti di ampliamento delle attività produttive in zona propria o impropria che non si conformano alle indicazioni previste dal presente P.I., ma si conformano ai criteri stabiliti dal P.A.T.I., l'Amministrazione Comunale può, motivatamente, procedere con quanto previsto dagli artt. 2 e 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.*
- 3 *Sono fatti salvi i procedimenti in corso.*
- 4 *Per i procedimenti che comportino variazione al P.A.T.I., si coordinano le procedure previste dagli artt. 2 e 5 del D.P.R. 447/98 con quelle del P.A.T.I., secondo il combinato disposto dell'art. 14, comma 10 ed art. 15 della L.R. 11/2004. Resta in ogni caso l'obbligo di integrare la documentazione progettuale con gli obblighi conseguenti alla VAS della variante proposta e di verifica della sostenibilità ambientale secondo la normativa vigente.*
- 5 *I progetti di ampliamento delle attività produttive in zona propria o impropria approvati alla data di approvazione del primo P.I. sono:*

Ditta	A.U.
2.Safond-Martini s.r.l. (ex EGI Zanotto S.p.A.)	n. 2003/E6/0227
3.Safond-Martini s.r.l. (ex Martini sabbie spa)	n. 2006/E6/1160
4.Autotrasporti Comparin Bortolo s.r.l.	n. 2006/E6/1250
5.Toniazzo Tranciati s.n.c. Toniazzo Denis & C.	n. 2006/E6/1292
6.Martini F.III S.p.A.	n. 2006/E6/1293
7.Termo-idraulica F.III Dal Molin s.n.c	n. 2006/E6/1316
8.Servizi Italia S.p.A. – Focus S.p.A.	n. 2006/E6/1331
9.Safond-Martini s.r.l. (sede originaria)	n. 2006/E6/1622
11.La Nordica S.p.A.	n. 2006/E6/3272
12.Officina Peruzzo Nereo	n. 2007/E6/0315
13.Falegnameria 3B di Bonin	n. 2008/E6/1103
14./15. A.F. Petroli S.p.A.	n. 2009/E6/1013- 2011/e6/0337
16.Pesavento Riccardo e Renato	n. 2006/E6/1329

Analisi del rapporto fra il progetto proposto e le direttive e prescrizioni relative agli "Interventi in variante al P.R.G." di cui all'art. 54 delle N.T.O. del P.I.

Considerato che il progetto conferma quanto già oggetto di Autorizzazione in variante urbanistica (Autorizzazione n. 2006/E6/1622), senza prevedere alcuna modifica di strutture, infrastrutture, dotazioni ausiliarie/accessorie e nemmeno delle condizioni di esercizio (operazioni di recupero, potenzialità di trattamento e capacità di stoccaggio) già autorizzate per l'impianto in essere, non si rilevano elementi preclusivi al progetto stesso in relazione a quanto previsto dall'art. 54 delle N.T.O. del P.I..



PROGETTO

**"AMPLIAMENTO" DEI CODICI C.E.R. TRATTABILI NELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI
MONTECCHIO PRECALCINO - VIA TERRAGLIONI N.50
(SENZA MODIFICHE STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE NE AUMENTO DELLA POTENZIALITÀ E DELLA
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO MASSIME GIÀ AUTORIZZATE)**

Proponente: Safond-Martini s.r.l.

INTEGRAZIONE ALLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Analisi dello stato del sito con riferimento alla componente: "vegetazione, flora e fauna"

Con riferimento alla tutela dei "siti di particolare interesse", in considerazione della distanza e delle caratteristiche dell'intervento in progetto (che non modifica le emissioni e nemmeno la potenzialità o la configurazione esistente dell'impianto), è da ritenersi escluso ogni possibile interessamento delle componenti ambientali, degli habitat e delle specie presenti nei siti della Rete Natura 2000 più prossimi (la ZPS "Bosco di Dueville", che si trova a circa 1,4 Km a sud, ed il SIC / ZPS "Bosco di Dueville e Risorgive limitrofe" che si trova a circa 6,7 Km est), ritenendosi per questa ragione di poter trascurare ogni ulteriore specifica valutazione.

Considerato inoltre che il progetto:

- non prevede l'occupazione di nuove aree, né alcuna modifica delle strutture esistenti e nemmeno l'impermeabilizzazione di ulteriori aree oltre a quelle (già impermeabilizzate) di pertinenza dell'impianto,
- non prevede l'introduzione di nuovi processi e nemmeno l'installazione di nuove apparecchiature e macchinari e non comporta alcun aumento della potenzialità e della capacità di stoccaggio dell'impianto e nemmeno una variazione qualitativa e/o quantitativa delle emissioni in essere;
- si localizza in un sito, da oltre un trentennio destinato all'attività di recupero rifiuti autorizzata, che non verrà minimamente modificato ed in cui non sono presenti specie vegetali o animali da proteggere e nemmeno habitat adatti al loro insediamento;

la sua realizzazione non può comportare alcun impatto aggiuntivo sulle componenti *vegetazione - flora e fauna*.

Per quanto concerne lo stato di fatto, dall'analisi storica e dall'inquadramento nel territorio circostante del sito di Via Terraglioni n. 50, si ricava non solo l'assenza di specie vegetali e/o animali da proteggere ma anche l'impossibilità di un loro possibile insediamento.

Come per buona parte dell'alta pianura vicentina, infatti, agli effetti di modellazione naturale del territorio si sono sovrapposti quelli antropici, progressivi nel tempo (a partire da interventi idraulici, di arginatura dei corpi idrici principali e realizzazione di opere di captazione/derivazione e trasporto di acqua, oltreché alla realizzazione delle vie di comunicazione) con una significativa accelerazione nel dopoguerra, in conseguenza dello sviluppo della piccola-media industria, in tutto il Veneto ed in particolare nel vicentino. Gli effetti antropici sono particolarmente evidenti nel paesaggio circostante il sito in discussione, localmente connotato dalla presenza di altri impianti e fabbricati, che si sviluppano ad ovest del sito, intervallati dai tracciati della linea ferroviaria Vicenza-Schio e dell'Autostrada A31 - Valdastico, che più a nord curva andando a delimitare ed occludere anche questo lato del sito. A sud, il sito si affaccia su Via Terraglioni, oltre la quale si estendono aree agricole a seminativo e un'area industriale dismessa (occupata da una centrale di betonaggio non più in attività); ad est, infine, vi è un'area prativa regolarmente mantenuta e delimitata da una zona a seminativo, oltre la quale si colloca un allevamento intensivo.

Da un punto di vista storico, tutta l'area si caratterizza per la presenza di attività di cava, ora dismesse; in particolare, anche il sito di via Terraglioni n. 50 è un'ex area di cava.

Con riferimento alla componente "vegetazione, flora e fauna" si evidenzia in definitiva come le modifiche dalle attività di cava e dalla realizzazione di importanti infrastrutture viabilistiche hanno completamente surrogato l'habitat delle specie originariamente presenti nel sito, in cui attualmente risulta pressoché impossibile l'insediamento di specie vegetali o animali di particolare pregio o sottoposte a tutela.

